Enti e tributi

Un'iniziativa dell'Arcidiocesi di Trento 22.05.2015

Titolo: la rivalutazione dei terreni.

Sintesi: la cessione di terreni da parte di parrocchie va spesso a determinare materia imponibile a carico delle parrocchie stesse. Al 30.6.2015 scade il termine per la rivalutazione dei terreni utile ad annullare o ridurre la tassazione nel caso il terreno venga in futuro ceduto.

L'Agenzia delle entrate ha recentemente emesso avvisi di accertamento a carico di parrocchie che avevano ceduto terreni edificabili e, inconsapevolmente, non avevano dichiarato e sottoposto a Ires la relativa plusvalenza.

E' bene ricordare che sono imponibili le plusvalenze derivanti dalla cessione di:

- terreni oggetto di lottizzazione;
- terreni sui quali sono state eseguite opere intese a renderli edificabili;
- aree edificabili sulla base dello strumento urbanistico generale adottato dal Comune (indipendentemente dalla approvazione dell'ente sovraordinato o dall'adozione di strumenti attuativi;
- di terreni agricoli acquisiti da meno di cinque anni.

La plusvalenza è determinata dalla differenza tra il corrispettivo di vendita e il <u>costo</u> fiscalmente riconosciuto vale a dire, in prima approssimazione, il costo di acquisto.

La legge finanziaria 2015 ha riaperto (per l'undicesima volta) la possibilità di rivalutare tale <u>costo fiscalmente riconosciuto</u> per portarlo al valore alla data dell'1.1.2015 in modo da ridurre o annullare la futura plusvalenza.

Per poter accedere a tale possibilità è necessario, entro il 30.6.2015, effettuare:

- la redazione e l'asseverazione della perizia di stima del terreno. La perizia può essere redatta da ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario e perito industriale edile.
- il versamento dell'imposta sostitutiva calcolata applicando al valore periziato del terreno l'imposta sostitutiva dell'8%.

Attenzione che l'ires (13,75%) si paga sulla plusvalenza mentre l'imposta sostitutiva per la rivalutazione (8%) si paga sul valore di perizia per cui può accadere che la rivalutazione non sia conveniente laddove la parrocchia abbia un valore di carico di una certa consistenza.

Non è possibile rivalutare terreni già ceduti al momento della perizia (ad esempio ceduti nei primi mesi del 2015).

Il valore periziato è considerato valore minimo ai fini dell'eventuale applicazione dell'imposta di registro e ipocatastale.